

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Università degli Studi della Repubblica di San Marino (c.o.e. SM03379), con sede legale in Contrada Omerelli, 20, COE SM 03379 nella persona del Magnifico Rettore (nominato con delibera n°16 emessa dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino nella seduta del 15 luglio 2014), prof. Corrado Petrocelli, nato a ***** il *****, residente a ***** in *****;

E

Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Gramsci 89/91, 71122 Foggia, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Lorenzo Lo Muzio

nel prosieguo indicate singolarmente anche come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

le Parti ritengono importante sviluppare rapporti nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale mediante una collaborazione volta a rendere più efficace le interazioni nell'ambito delle attività di ricerca e di didattica svolte dalle Parti medesime.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi

Le Parti stabiliscono il presente accordo per una mutua cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore, della ricerca e dell'innovazione, e per favorire iniziative di reciproco interesse in ambito scientifico, artistico e culturale.

Articolo 2 - Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a) didattica, tramite la realizzazione di progetti comuni, l'implementazione di percorsi formativi progettati congiuntamente a livello di laurea, laurea magistrale, dottorato, master professionale, corsi di alta formazione;
- b) orientamento al lavoro anche tramite la realizzazione di percorsi di tirocinio curriculare o formativo e di orientamento;

- c) ricerca, tramite l'identificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca di reciproco interesse, la mobilità reciproca di dottorandi e ricercatori, l'accesso reciproco alle infrastrutture di ricerca, la promozione della pubblicazione congiunta e la disseminazione e/o sfruttamento dei risultati della ricerca;
- d) la condivisione di personale per attività didattiche, di ricerca ed istituzionali;
- e) la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali su temi di reciproco interesse;
- f) l'organizzazione di seminari, simposi e colloqui su temi di comune interesse;

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le Parti si impegnano, attraverso la stipulazione di singoli specifici accordi attuativi, a realizzare i progetti riferiti agli ambiti di cui al precedente art. 2.

Tali accordi saranno proposti dalle singole strutture universitarie competenti e approvate dai rispettivi organi, e saranno redatti in conformità alla normativa specifica di riferimento sulla base del contenuto di ciascun accordo.

Come concordato negli incontri avvenuti in precedenza tra le delegazioni delle due Università, i primi ambiti di collaborazione saranno quello giuridico, quello sociosanitario e quello delle relazioni internazionali.

Articolo 4 –Impegni delle Parti

Le due Università si impegnano reciprocamente a favorire tutte le possibili forme di collaborazione, includendo:

- agevolare e facilitare il riconoscimento del titolo di studio rilasciato dall'Università partner, al fine di favorire le procedure di immatricolazione/iscrizione degli studenti provenienti dall'università partner interessati a proseguire gli studi presso l'altro ateneo, nel rispetto delle normative previste in materia dalle legislazioni dei due Paesi;
- stipulare specifici appositi accordi finalizzati a definire condizioni che facilitino il riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati presso l'Università partner;
- agevolare la diffusione di informazioni e l'orientamento sulle opportunità di prosecuzione degli studi nell'istituzione partner e la disponibilità di borse di studio e finanziamenti nazionali e internazionali per la mobilità di studenti, ricercatori, docenti, personale tecnico amministrativo tra le due istituzioni e per lo sviluppo di progetti e iniziative congiunte;

- favorire la conoscenza dei rispettivi expertise in ambito di ricerca al fine di identificare aree e settori di reciproco interesse su cui sviluppare progettualità congiunte, anche nell'ambito di programmi di finanziamento e anche in collaborazione con altri enti o imprese.

Articolo 5 – Oneri

Il presente protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Le disposizioni finanziarie relative alle risorse necessarie per realizzare le singole attività di collaborazione che potranno essere avviate nell'ambito del presente protocollo saranno dettagliate negli specifici accordi attuativi.

Articolo 6 – Uso dei segni distintivi

Ciascuna delle Parti **non può** fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Articolo 7 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente protocollo (d'ora innanzi "Informazioni Riservate"). Le Parti si impegnano a:

- non divulgare o rendere accessibili a Soggetti Terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- impiegare ogni mezzo idoneo, nonché a realizzare ogni atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'espletamento delle attività oggetto dal presente Accordo;

In particolare, ciascuna Parte si impegna ad evitare di fare qualsiasi uso di Informazioni Riservate o di attuare qualsiasi altro atto o iniziativa che possa essere considerato come una pre-divulgazione inficiante il deposito di una domanda di brevetto o altro titolo di proprietà industriale.

Articolo 8 – Copie, durata e recesso

Il presente Protocollo è redatto in due originali. Ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovato per un ulteriore triennio.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante apposita comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza.

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione del Protocollo non investe i rapporti pendenti in base agli accordi attuativi dello stesso.

Articolo 9 – Legge applicabile e Foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dagli accordi attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano che per le controversie, che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo e che non siano ricomponibili in via amichevole, è competente il Foro della Repubblica di San Marino.

Letto, approvato e sottoscritto

San Marino li

Il Magnifico Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Università degli Studi della Rep. di San Marino

Il Magnifico Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio
Università degli Studi di Foggia